

DE PETRIS - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che il decreto legislativo n. 62 del 2017, recante "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera *i*), della legge 13 luglio 2015, n. 107", ha, fra l'altro, previsto la presenza in commissione di esame dei docenti di religione cattolica (art. 4);

considerato che:

l'art. 309 del decreto legislativo n. 297 del 1994 prevede che i docenti di religione cattolica (IRC) partecipino alle valutazioni periodiche e finali solo degli alunni che si sono avvalsi di tale insegnamento, non esprimano valutazioni e non svolgano esami, limitandosi a consegnare alle famiglie una speciale nota relativa all'interesse manifestato dall'alunno e al profitto conseguito;

il decreto del Presidente della Repubblica n. 202 del 1990, attuativo dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana sull'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, modificando l'intesa del 14 dicembre 1985, resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica n. 751 del 1985, precisa che: "Nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale";

considerato inoltre che, nonostante sia compito del collegio docenti definire i contenuti delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, ai fini dell'affidamento delle stesse, si riscontra che l'attività rimane ancora troppo spesso elusa, malgrado Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e Ministero dell'economia e delle finanze abbiano comunicato tutte le modalità per renderla esecutiva;

ritenuto che:

a parere dell'interrogante il docente di IRC, in base all'ordinamento scolastico italiano, non è titolare di un insegnamento obbligatorio, non esprime valutazioni e non svolge esami;

la presenza dell'insegnante di religione, generalmente titolare di tutto o della gran parte delle classi terze impegnate nell'esame, impedendo lo svolgimento contemporaneo dei colloqui di più classi arrecherebbe un forte disagio organizzativo alle istituzioni scolastiche,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non voglia fornire tempestivamente indicazioni alle scuole, confermando, come ad avviso dell'interrogante prevede la normativa, che l'insegnante di religione cattolica, nel rispetto dell'ordinamento, non partecipa agli esami evitando inutili appesantimenti nello svolgimento dei colloqui;

se non voglia, altresì, avviare ulteriori misure per garantire l'insegnamento delle attività alternative all'insegnamento della religione in tutte le

istituzioni scolastiche, al fine di attuare le disposizioni costituzionali che delineano una scuola statale democratica, inclusiva, laica e pluralista per la Repubblica italiana.

(4-00156)